



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ AFFARI LEGALI E DI GIUSTIZIA

A UILPA Penitenziari
Segreteria Regionale Calabria
e-mail: gennarino.defazio@pec.it

e, p.c. Al Direttore della Casa circondariale
di Vibo Valentia
Contrada Cocari
89900 Vibo Valentia (VV)

OGGETTO: segnalazione violazione d. lgs. 2003, n. 196 da parte della Segreteria Regionale UilPA – comunicazione di dati sensibili.

E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione, da parte della Segreteria Regionale della Basilicata della Organizzazione Sindacale UilPA, relativa al trattamento di dati sensibili da parte dell'Amministrazione della Casa circondariale di Vibo Valentia.

In particolare, la predetta O.S. ha asserito di avere *"appreso che alcuni appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria del Reparto della Casa Circondariale di Vibo Valentia assentatisi dal servizio per disturbi di natura psichica, per ciò solo, si sarebbero visti sospendere/revocare dalla competente Questura la licenza di porto d'armi per uso sportivo. In particolare, si è avuta notizia che la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia ha comunicato ad Uffici di questura che i dipendenti in questione hanno 'fatto pervenire certificazione sanitaria attestante patologia di natura psichica'."*

Secondo la predetta O.S. sussistono dubbi in ordine alla conformità del trattamento in argomento rispetto alla normativa in materia di tutela dei dati personali e, segnatamente,



alle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati sensibili per finalità di gestione del rapporto di lavoro pubblico.

Con nota inviata via pec in data 12 dicembre 2014 al Direttore della Casa circondariale di Vibo Valentia, sollecitata con raccomandata del 20 gennaio 2015, questa Autorità ha chiesto all'Amministrazione penitenziaria di fornire informazioni in merito al trattamento in argomento.

Con nota in data 2 febbraio 2015 la predetta Amministrazione inviando copia della nota già inviata dalla medesima alla O. S. segnalante in data 19 gennaio 2015, prot. n. 989, ha fornito il riscontro richiesto nei seguenti termini:.

"...

La normativa relativa a tale fattispecie è stata modificata dal recente decreto legislativo n. 121/2013 che ha ampliato la fattispecie del ritiro cautelare dell'arma di cui all'art. 39 del t.u.l.p.s disponendo che nei casi di necessità ed urgenza si può procedere all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate tanto ai cittadini quanto agli ufficiali delle forze dell'Ordine che si trovino in particolari situazioni che rivestono il carattere dell'urgenza (e tale deve essere considerata quella dell'agente di Polizia Penitenziaria che presenta all'Amministrazione di appartenenza certificazione sanitaria attestante patologia di natura psichica a seguito del quale l'Amministrazione procede al ritiro dell'arma di ordinanza). Per questa normativa sopra richiamata "Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al prefetto che constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate". E' altresì previsto che, entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento debba comunicare al prefetto l'avvenuta cessione dei materiali e, "in caso di mancato adempimento la stessa autorità di P.S. può disporre la loro confisca, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 152/75, provvedimento che assolve a funzioni sia cautelari che sanzionatori". L'inserimento di questo Istituto giuridico, permette di colmare un vuoto normativo che si determinava proprio nei casi di prelievo coattivo dell'arma, di munizioni e materie esplodenti senza che tale prelievo forzoso fosse supportato da un fatto costituente reato, ma che comunque riguardava e riguarda soggetti (cittadini o appartenenti alle forze dell'ordine) che, con una presunzione di carattere oggettivo, non siano più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di questi particolari materiali e vi sia l'esigenza impellente di assumere iniziative idonee a



prevenire eventi tragici. E' opinione della dottrina che in questa fattispecie atipica di sequestro amministrativo dell'arma rientri anche quella prevista dalla normativa che ci riguarda e che prevede il ritiro dell'arma di ordinanza all'operatore di Polizia Penitenziaria che comunica con certificazione medica di versare in uno stato ansioso depressivo. Scatta da tale normativa del 2013, l'obbligo per le varie autorità procedenti al ritiro dell'arma di ordinanza per il motivi di cui sopra, la comunicazione immediata al prefetto e alla questura dell'avvenuto ritiro. Tali organi, deputati al controllo e verifica della situazione del soggetto, hanno l'onere di accertare se lo stesso sia in possesso di altre armi per uso diverso, per esempio caccia, ovviamente regolarmente denunciate, e se la situazione di salute segnalata sia tale da compromettere l'utilizzo anche di tali armi. Quindi solo il prefetto può emettere il provvedimento di ritiro cautelare di tutte le armi possedute da un soggetto che versi in uno stato di salute incompatibile con il loro utilizzo, ma tutte le Autorità che hanno l'obbligo di legge di provvedere al ritiro dell'arma di ordinanza, devono comunicare immediatamente al Prefetto di avervi provveduto. Pertanto la comunicazione che questa Direzione sta facendo nei confronti di tutti gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria che presentino certificazione medica attestante stato psichico, deve intendersi atto dovuto. Al di fuori dello stato certificato dal dipendente, non viene comunicato null'altro relativamente ai c.d. dati sensibili, né tanto meno si invia il certificato medico, trattasi, si ribadisce, di mera comunicazione di un fatto, comunicazione dovuta e i cui effetti e risvolti dipendono dalle valutazioni che fanno gli organi citati deputati ai controlli previsti ai sensi di legge."

L'O.S. segnalante ha replicato a tale nota, osservando nel merito:

"Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua cortese n. 989 del 21 u.s. allegata, deve rilevarsi come il pur novellato art. 39 del TULPS non pare possa riferirsi nemmeno astrattamente alla questione di cui si discute. Invero, la norma succitata, attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini del precedente articolo 38 del TULPS alle persone ritenute capaci di abusarne. In primis, dunque, si osserva che le persone ritenute capaci di abusarne non possono essere individuate, sic et simpliciter, in tutti coloro che risultino affetti da qualsiasi patologia di natura psichica, ma soprattutto che l'argomento del contendere non è - ne potrebbe essere - i poteri conferiti al Prefetto e le prerogative attribuite agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, bensì il dovere di codesta Direzione di trattare i dati personali, ed in special modo quelli sensibili, dei dipendenti in maniera conforme alla normativa vigente. Non pare, infatti, che la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia possa trattare le certificazioni mediche ed i dati anche



sensibili da esse ricavabili per motivi del tutto estranei al procedimento amministrativo per il quale le acquisisce. D'altronde, il 2° comma dell'articolo già richiamato del TULPS reca: 'Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto'. Non v'è alcun dubbio, dunque, che i casi di cui al primo comma (Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne') e dei quali è prescritta la comunicazione sono esclusivamente quelli di ritiro delle armi, munizioni e materie esplodenti su cui vige l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 del TULPS, fra le quali non può in alcun caso essere annoverata l'arma d'ordinanza fornita in dotazione individuale agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 38, 2° comma, TULPS). In altre parole, è di tautologica evidenza che le ipotesi di ritiro cautelare e temporaneo dell'arma in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia penitenziaria prescritte da disposizioni interne non possono essere in alcun modo riconducibili a quelle disciplinate dal più volte citato art. 39 del Regio Decreto n. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni."

oOoOo

Premesso quanto sopra, occorre rilevare che la comunicazione - cui fa riferimento l'Amministrazione penitenziaria - all'Autorità provinciale di p.s. delle misure di ritiro dell'arma di ordinanza a causa di disagio psichico dell'agente di polizia penitenziaria, finalizzata a consentire le successive valutazioni ed accertamenti di competenza della medesima Autorità provinciale in ordine alla detenzione di armi diverse da quella di ordinanza, appare ragionevolmente fondata sul citato art. 39 comma 2 del T.U.P.S., in termini che non consentono di rilevare circolazione eccedente di dati sensibili.

Del resto, appare del tutto improprio ridurre la vicenda in oggetto al trattamento dei dati sensibili nell'ambito del rapporto di lavoro, in quanto essa attiene, per tali profili, a questioni di pubblica sicurezza ed incolumità.

Né può ritenersi che il trattamento effettuato dall'Amministrazione penitenziaria risulti eccedente rispetto alla sua finalità, in quanto questa si è limitata a comunicare la



sussistenza dello stato soggettivo che rileva anche ai fini delle misure di competenza dell'autorità provinciale di p.s. .

Pertanto, si procede all'archiviazione della segnalazione in quanto dagli atti prodotti non emergono, allo stato, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (artt. 11, lettera b e 13 del Regolamento del Garante n. 1/2007, concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali – G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008).

Il Dirigente
(Dottor *Luigi Cannada Bartoli*)

